



Codice Istituto PZIS00600A Codice Fiscale 92000130762



Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Statale d'Istruzione Superiore "N. Miraglia"
Istituti Associati
Liceo Classico "N. Carlomagno" - Lauria
Istituto Tecnico Settore Tecnologico "E. Ferrari" - Lauria
Liceo Scientifico - Rotonda

Via Cerse dello Speciale - 85044 Lauria (Pz)

a.s. 2019-2020

Regolamento di istituto

Approvato dal :

**Consiglio di Istituto
Collegio dei docenti**

**delibera del 29/10/2019
delibera del 29/10/2019**

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1** L'Istituto, così come vuole la Carta Costituzionale, si impegna, con ogni sua componente, nella formazione integrale dei propri utenti assicurando a tutti il diritto allo studio senza nessuna discriminazione riguardante sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche.
- Art. 2** La nuova figura professionale ed umana che la scuola d'oggi si propone di creare, deve acquisire oltre alla professionalità, una mentalità flessibile, per affrontare situazioni problematiche nuove, scegliendo le strategie adeguate.
- Art. 3** Tutte le componenti della scuola partecipano al miglioramento delle condizioni di studio, si adoperano perché l'ambiente scolastico sia sano e vivibile, contribuiscono al cambiamento, alla sperimentazione e all'aggiornamento di metodi e contenuti didattici, in un clima di democrazia costruttiva.
- Art. 4** La scuola è aperta alla vita del territorio, stabilisce rapporti di collaborazione con gli Enti locali, le Associazioni culturali, professionali, imprenditoriali e le altre Istituzioni territoriali, allo scopo di scambiare informazioni ed esperienze.

CAPO II

IL CAPO D'ISTITUTO E GLI ORGANI COLLEGIALI

- Art. 5** Gli Organi Collegiali dell'istituto, nell'ambito delle proprie competenze, programmano le sedute nel tempo, allo scopo di consentire uno svolgimento ordinato delle attività annuali.
- Art. 6** La convocazione degli Organi Collegiali deve avvenire con un preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni e deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno. D'ogni seduta deve essere redatto un verbale secondo la normativa vigente.
- Art. 7** I verbali delle sedute di ogni organo collegiale vengono depositati in Presidenza e possono essere consultati da chiunque, tra gli aventi diritto, ne faccia richiesta. I verbali delle riunioni del Consiglio d'istituto vengono pubblicati all'albo e vi restano per una durata minima di dieci giorni.
- Art. 8** I casi di decadenza e di dimissioni dei membri elettivi degli Organi Collegiali sono regolati dalle norme vigenti. Il Consiglio d'istituto, organo di governo della scuola, è convocato dal Presidente, che è tenuto a disporre la convocazione dell'organo anche su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero di un terzo dei membri di diritto.
- Art. 9** L'ordine del giorno viene formulato dal Presidente, sentito il Presidente della Giunta. I consiglieri possono proporre argomenti per l'ordine del giorno, così come gli altri Organi Collegiali. Copia della convocazione, con la partecipazione dell'ordine del giorno, è affissa all'albo dell'istituto.
- Art.10** Per discutere e votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, ad apertura dei lavori il Consiglio adotta relativa deliberazione, purché lo decida all'unanimità.
- Art.11** Possono assistere alle sedute gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. Il Consiglio tuttavia, con adeguata motivazione, può riunirsi con la sola presenza dei membri di diritto quando sia deliberato a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
- Art.12** Di ogni seduta del Consiglio d'istituto viene redatto, dal segretario, processo verbale che deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato, le delibere e l'esito di eventuali votazioni. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal segretario e dev'essere depositato in Presidenza a disposizione dei consiglieri.

Art. 13 Durante la seduta del Consiglio hanno diritto di prendere la parola esclusivamente i membri di diritto e i membri aggiunti con potere consultivo. Il Consiglio con propria deliberazione può decidere di sentire, a titolo consultivo, chiunque ritenga opportuno relativamente all'ordine del giorno.

Art.14 I consiglieri possono durante l'orario di servizio, previo accordo con il Dirigente Scolastico, accedere ai locali dell'istituto e agli uffici di segreteria per avere informazioni e copie degli atti relativi alle materie di competenza dell'organo collegiale. I consiglieri, inoltre, possono richiedere copie di leggi, circolari e dati statistici ed hanno diritto ad avere informazioni e spiegazioni sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

CAPO III

GLI STUDENTI

Art. 15 La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento della vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 16 Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita

della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento d'istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

La scuola garantisce e disciplina nel proprio Regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 17 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

E' vietato fumare all'interno della struttura scolastica. I docenti e i non docenti sono tenuti a rispettare e far rispettare tali regole.

Gli studenti sono tenuti altresì al rispetto della cosa pubblica (suppellettili scolastiche, locali, attrezzature, macchine varie, ecc.). In caso di danno provocato per dolo o grave negligenza, a parte l'aspetto disciplinare, il responsabile o i responsabili sono tenuti al rimborso del danno nella misura della spesa necessaria alla riparazione dell'oggetto o della sua sostituzione in caso di danno irreparabile.

Gli alunni si impegnano a collaborare con l'ufficio di Presidenza, in caso di mancata assunzione individuale di responsabilità, al fine di individuare il/i responsabile/i che rispondono personalmente del danno causato. Nella impossibilità di una individuazione personale di responsabilità la classe risponde solidalmente del danno prodotto.

Se il danno è prodotto in ambienti comuni e in caso di mancata individuazione del responsabile il risarcimento sarà a carico di tutte le classi che hanno operato o presenti sul piano.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Assemblee degli studenti / Diritto di assemblea

Art. 18 Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 19 Assemblee studentesche

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.
5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di istituto.
6. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'istituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, su esplicita richiesta dei rappresentanti degli studenti, oltre al Dirigente o un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Art. 20 Funzionamento delle assemblee studentesche

1. L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di istituto.
2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico.
4. Gli studenti si riuniscono in assemblea generale e nelle assemblee di classe, previa presentazione al Dirigente Scolastico dell'ordine del giorno e della data di convocazione. Per ragioni organizzative le richieste di autorizzazione devono essere presentate, al Dirigente Scolastico, almeno con cinque giorni di anticipo per le assemblee d'Istituto e con tre giorni di anticipo per quelle di classe.
La richiesta di assemblea di classe deve essere controfirmata, per presa visione, dai docenti che figurano nelle ore del giorno stabilito per lo svolgimento dell'assemblea stessa.
5. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
6. Gli studenti redigono o confermano, tramite l'assemblea d'Istituto all'inizio di ogni anno scolastico, il Regolamento dell'assemblea previsto dalle norme vigenti.
7. La partecipazione degli studenti all'assemblea generale è libera; coloro che non intendono parteciparvi possono restare in classe con gli insegnanti, i quali sono tenuti a non svolgere lezioni che possano danneggiare i partecipanti all'assemblea.
8. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento e di sciogliere, nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea, anche su proposta dei docenti che rilevano l'infrazione.
9. Durante lo svolgimento delle assemblee studentesche gli insegnanti restano a disposizione, limitatamente all'orario di servizio previsto per quel giorno, collaborando al buon andamento di tutta l'organizzazione.

Art.21 Per gli studenti, che possono esprimere un proprio Comitato d'Istituto secondo la normativa vigente, devono essere disponibili spazi per comunicazioni e giornali murali. Ogni affissione, tuttavia, deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. Non sono ammesse affissioni anonime.

Art. 22 Nel caso di proclamazione di sciopero del personale docente e/o non docente, gli studenti sono tenuti a presentarsi regolarmente a scuola. Il Dirigente scolastico è tenuto ad avvertire le famiglie con congruo anticipo dell'indizione dello sciopero.

Assenze – ritardi – modalità di giustifica – uscite anticipate

Art. 23 Lo studente, maggiorenne o minorenni, deve sempre giustificare l'assenza dalle lezioni qualunque sia il motivo che l'ha prodotta, secondo le seguenti modalità:

- sempre e comunque mediante il libretto delle giustificazioni rilasciato dalla scuola con firma del genitore autenticata dalle autorità competenti, dal Dirigente scolastico o da suo delegato;
- **è obbligatorio giustificare l'assenza il giorno del rientro a scuola; eccezionalmente è tollerato un solo giorno di ritardo nella giustifica;**
- oltre i cinque giorni continuativi di assenza è obbligatorio esibire idonea certificazione medica se l'assenza è per causa di malattia. Se ricorrono motivi diversi gli stessi dovranno essere esplicitati e possibilmente documentati;-le assenze possono verificarsi unicamente per malattia e per gravi motivi di famiglia;
- lo studente maggiorenne firma la propria giustifica seguendo la stessa procedura dello studente minorenni;
- non sono comunque consentite uscite anticipate per motivi di trasporto quando il tempo intercorrente tra la prima corsa utile e la successiva utile è contenuto in 60 minuti.

Art. 24 Le assenze devono essere annotate e giustificate sul registro elettronico dal docente in servizio alla prima ora di lezione; in caso di contestazione deciderà il Dirigente o il 1° collaboratore della Presidenza.

Qualora l'insegnante dovesse ravvisare anomalie sulla giustifica invierà l'alunno presso l'Ufficio di Presidenza (dal D.S. o dai collaboratori del DS) che deciderà se accettarla o meno.

L'ufficio preposto, entro le ore 10.00 di ogni giorno, provvederà ad inoltrare gli SMS alle famiglie degli alunni assenti.

Nessun alunno minore può essere allontanato dalla scuola per ritardo o altro motivo.

All'alunno maggiorenne ritardatario, in caso di recidività, può essere impedito l'accesso alla scuola.

Per eventuali uscite anticipate gli alunni dovranno inoltrare la richiesta, debitamente compilata, all'inizio delle lezioni direttamente all'Ufficio di Presidenza (D.S. o collaboratore vicario); l'annotazione delle uscite anticipate sul Registro Elettronico è compito del docente che al momento si trova in classe.

Art. 25 Non sono consentite assenze dovute a manifestazioni collettive, per le quali si rinvia al Capo "Disciplina degli stati di agitazione".

Art. 26 In ogni caso il Dirigente può, nonostante la dichiarazione dei motivi, ritenere non giustificata la assenza le cui ragioni risultino irrilevanti o non attendibili. In tale ipotesi deve informare i genitori o chi ne fa le veci. Le assenze ingiustificate che turbano il regolare funzionamento dell'attività didattica possono implicare eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 27 L'orario d'inizio e il termine delle lezioni sono determinati all'inizio dell'a.s. e comunicati con note interne del Dirigente scolastico. Gli studenti dovranno entrare in classe al suono della prima campana mentre il secondo suono segna l'inizio delle lezioni. La vigilanza è determinata dai

docenti in servizio che collaborano con il personale ausiliario. Una volta iniziate le lezioni nessun alunno può uscire dall'istituto senza l'autorizzazione scritta del Dirigente.

Art. 28 Non è consentito arrivare in ritardo a scuola, ma se si dovesse verificare tale situazione, si seguiranno le seguenti istruzioni:

- a. gli alunni si recheranno c/o l'Ufficio Alunni dove il ritardo sarà annotato dal funzionario di turno;
- b. la giustificica dovrà avvenire entro le 24 h, sempre presso l'Ufficio Alunni, alla presenza di un genitore; per l'alunno maggiorenne l'Ufficio di Presidenza si riserva la facoltà di verificare caso per caso per evitare eventuali "abusi";**
- c. il docente in servizio alla I^a ora si accerterà che il ritardo sia stato registrato.

Art. 29 Agli studenti non è consentito uscire dall'Istituto prima del termine delle lezioni giornaliere. Il Dirigente o suo delegato possono disporre diversamente su richiesta scritta del genitore o di chi ne fa le veci (o direttamente dallo studente maggiorenne), in presenza di giustificati motivi la cui valutazione viene effettuata volta per volta dal Dirigente stesso. **I minori possono lasciare la scuola in anticipo solo se prelevati da un genitore o da chi ne fa le veci con delega scritta. Non si dà riscontro a richieste telefoniche di uscita anticipata.**

Le richieste di uscita anticipata programmate è opportuno che siano presentate al momento dell'ingresso a scuola e, comunque alla prima ora, all'Ufficio di Presidenza (D.S. o 1° collaboratore della Presidenza).

Non è sufficiente la semplice richiesta scritta del genitore o dello stesso alunno, se maggiorenne, senza esplicitare i motivi che devono essere gravi e indipendenti dalla volontà dello studente. L'annotazione delle uscite anticipate sul Registro Elettronico è compito del docente in classe in quel momento.

Art. 30 Il computo e il controllo delle assenze e dei ritardi sono riservati al coordinatore di classe attraverso il registro elettronico. I genitori possono autonomamente e direttamente rivolgersi al coordinatore di classe per acquisire le informazioni necessarie, controllare sul registro elettronico e collaborare con la scuola.

INTERVALLO

Art. 31 Durante l'intervallo per la ricreazione, della durata di dieci minuti, gli studenti possono uscire dalle aule anche per la necessaria aerazione delle stesse.

Nei corridoi gli insegnanti in servizio assicurano la loro presenza e la necessaria vigilanza coadiuvati dai collaboratori scolastici. Al suono di preavviso della campana gli studenti dovranno avviarsi in classe così da riprendere le lezioni allo scadere dei dieci minuti.

Art. 32 Gli studenti sono tenuti altresì al rispetto della cosa pubblica (suppellettili scolastiche, locali, attrezzature, macchine varie, etc..). In caso di danno provocato per dolo o grave negligenza, a parte l'aspetto disciplinare, il responsabile o i responsabili sono tenuti al rimborso del danno nella misura della spesa necessaria alla riparazione dell'oggetto o della sua sostituzione in caso di danno irreparabile. Nel caso di impossibilità di

individuazione del responsabile il risarcimento del danno sarà ripartito in rapporto alla situazione contingente, con criteri equi valutati di volta in volta dal Dirigente Scolastico.

Art. 33 Anche durante l'intervallo nella struttura scolastica è **vietato fumare. Docenti e non docenti sono tenuti a rispettare e a far rispettare tale regola.**

Art. 34 Durante lo svolgimento delle lezioni gli studenti non devono uscire dalle aule se non per gravi motivi. L'insegnante è tenuto a far rispettare tale disposizione e, in ogni caso, a non far uscire dall'aula più di un alunno per volta. A nessun alunno è permesso di girare o sostare arbitrariamente nei corridoi e nei bagni.

Art. 35 L'uso dei cellulari da parte degli studenti durante lo svolgimento delle attività didattiche è vietato, tranne che per esigenze didattiche e dietro direttive del docente. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale si applica la disposizione dell'art. 40.

Art. 36 Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui si verificano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di "bullismo", sarà possibile applicare sanzioni più rigorose che potranno condurre anche **all'allontanamento definitivo dalla scuola, alla non promozione o non ammissione agli esami di Stato, determinati anche dall'attribuzione all'unanimità del "cinque" come voto di comportamento nello scrutinio finale.**

CAPO IV

SANZIONI DISCIPLINARI E ORGANI IRROGANTI

Premessa

Tutte le sanzioni, considerata la funzione educativa della sanzione disciplinare, possono essere commutate in attività di natura sociale, culturale, in generale a vantaggio della comunità educativa.

Per l'allontanamento occorre evitare che detta applicazione comporti il superamento del limite dei giorni di assenza, tanto da pregiudicare la validità dell'anno scolastico.

Prima di applicare le sanzioni occorre verificare la sussistenza di elementi concreti e precisi ed espletare in caso di allontanamento fino al termine delle lezioni, i motivi per cui non siano possibili interventi per un reinserimento responsabile dello studente nella comunità scolastica.

Art. 37 I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

- a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- b) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- c) L'infrazione disciplinare sanzionata connessa al comportamento influisce sulla valutazione del profitto, sul voto di comportamento ai sensi della valutazione finale
- d) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
- e) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- f) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
- g) Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 38 I competenti organi adottano, con criteri di obiettività ed equità provvedimenti disciplinari secondo la seguente gradualità:

SANZIONE	ORGANO IRROGANTE
❖ Richiamo verbale (personale in classe)	Docente che rileva l'infrazione o l'Ufficio di Presidenza
❖ Consegna da svolgere in classe	
❖ Consegna da svolgere a casa	

<ul style="list-style-type: none"> ❖ Allontanamento dall'aula o laboratorio o palestra per brevi intervalli di tempo senza annotazione sul registro elettronico, (l'allievo sarà affidato ai collaboratori scolastici, i quali verificheranno che egli resti davanti l'uscio del locale) ❖ Ritiro temporaneo del telefonino (privo della sim card) o di altre apparecchiature il cui uso è vietato ❖ Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, stages, etc) 	<p>Docente che rileva l'infrazione o l'Ufficio di Presidenza</p>
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Richiamo scritto attraverso annotazioni nell'apposito spazio del registro elettronico 	<p>Il richiamo scritto da parte del docente sarà annotato sul registro elettronico. Gli studenti che ritengono di essere stati coinvolti in annotazioni anomale avranno la facoltà di segnalarle all'Ufficio di Presidenza.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Allontanamento dalla comunità scolastica per gravi o reiterate infrazioni, disposta dal consiglio di classe, per periodi non superiori a quindici giorni 	<p>Consiglio di classe allargato alle componenti studenti e genitori</p>
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di Studi 	<p>Consiglio di Istituto</p>

CAPO V

RELAZIONE FRA GRAVITA' DEL COMPORTAMENTO E SANZIONI

Art. 39 Al docente in prima istanza e agli organi competenti alla irrogazione in seconda, spetterà individuare, caso per caso e nell'ambito della propria competenza, la sanzione più idonea. In linea di principio si indica nelle seguenti tabelle, una possibile relazione fra il comportamento difforme e le sanzioni irrogabili.

SANZIONI DISCIPLINARI

COMPORTAMENTI DIFFORMI	SANZIONI DISCIPLINARI
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Scorrettezze non gravi ❖ Disturbo durante le lezioni ❖ Mancato rispetto consegne a scuola ❖ Mancato rispetto consegne a casa 	<p>a) Richiamo verbale e annotazione sul registro elettronico del professore nella sezione riservata al comportamento</p>
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ritardo non documentato ❖ Mancata giustificazione assenza (individuale e/o collettiva) ❖ Offesa al decoro personale. ❖ Uso scorretto di apparecchiature non consentite ❖ Manomissione di apparecchiature e suppellettili della scuola ❖ Prima violazione del divieto di fumo ❖ Violazione non grave alle norme di sicurezza e disposizioni organizzative ❖ Molestie nei confronti di altri ❖ Disturbo continuo ❖ Sistemático rientro in ritardo dopo l'intervallo ❖ Allontanamento arbitrario e/o prolungato dalla classe (senza il consenso del docente) ❖ Uso di pause per attività non consone all'ambiente scolastico (ad es. Giochi con le carte) 	<p>a) Due ritardi non documentati equivalgono ad una infrazione (incidente sul voto di comportamento)</p> <p>b) Annotazione scritta sul registro elettronico (incidente sul voto di comportamento) relativamente all'assenza non giustificata</p> <p>c) Richiamo scritto sul registro elettronico (incidente sul voto di comportamento)</p> <p>d) Ritiro temporaneo del telefono cellulare</p> <p>e) Convocazione della famiglia su richiesta del coordinatore del c.d.c.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Abbigliamento indecente ❖ Recidiva violazione divieto di fumo ❖ Recidivo uso di apparecchiature in modo improprio ❖ Manomissione documenti scolastici ❖ Ingiurie, offese ai compagni, al personale ❖ Offese alla dignità della persona ❖ Offesa alla morale ❖ Oltraggio alle istituzioni ❖ Grave offesa al decoro personale ❖ Inosservanza delle norme di sicurezza e disposizioni organizzative ❖ Molestie continue nei confronti di altri ❖ Danneggiamenti materiali, arredi o strutture e all'ambiente scolastico in genere 	<p>a) Convocazione della famiglia</p> <p>b) Richiamo scritto sul registro elettronico (incidente sul voto di comportamento)</p> <p>c) Allontanamento da 1 a 5 giorni Oltre al richiamo scritto, lo studente è tenuto a pagare il danno o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico</p> <p>d) Circa la recidiva della violazione del divieto di fumo, si applica la multa sancita dalla normativa vigente</p>

<ul style="list-style-type: none"> ❖ Offese gravi alla dignità della persona ❖ Gravi offese alla religione e alle istituzioni ❖ Grave offesa alla morale ❖ Grave oltraggio alle istituzioni scolastiche ❖ Danneggiamento doloso di oggetti 	<ul style="list-style-type: none"> a) Convocazione della famiglia e del Consiglio di classe b) Allontanamento da 6 a 10 Giorni
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Recidiva comportamenti precedenti ❖ Violenza intenzionale ❖ Prevaricazione e/o intimidazione ❖ Forme di bullismo ❖ Uso e spaccio di stupefacenti ❖ Continua violazione del divieto di fumo ❖ Atti e molestie anche di carattere sessuale 	<ul style="list-style-type: none"> a) Convocazione della famiglia e del Consiglio di classe b) Circa la recidiva della violazione del divieto di fumo, si applica la multa sancita dalla normativa vigente c) Allontanamento da 11 a 15 giorni
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Recidiva dei comportamenti precedenti (e) ❖ Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana ❖ Presenza di pericolo per l'incolumità della persona ❖ Utilizzo improprio del cellulare e del video telefonino (mancato rispetto della privacy) ❖ Comportamenti scorretti, incivili e pericolosi per l'incolumità propria e degli altri 	<ul style="list-style-type: none"> a) Convocazione della famiglia b) Provvedimenti del Consiglio di Istituto c) Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Atti di violenza grave o connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale 	<ul style="list-style-type: none"> a) Esclusione dagli scrutini finali. (attribuzione del voto "5" in comportamento) b) Non ammissione agli Esami di Stato. (attribuzione del voto "5" in comportamento)
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Violazione delle norme per il regolare svolgimento degli esami 	<ul style="list-style-type: none"> a) Provvedimenti della commissione d'esame

SANZIONI DISCIPLINARI CONSISTENTI IN ATTIVITA' IN FAVORE DELLA COLLETTIVITA' SCOLASTICA

Art. 40 Gli organi competenti, acquisita la disponibilità dello studente, potranno convertire le sanzioni irrogate nelle seguenti attività in favore della comunità scolastica:

1. Attività volte al recupero di situazione di svantaggio in favore di altri studenti, sentito il parere degli studenti svantaggiati e delle loro famiglie.
2. Attività volte alla piena integrazione di studenti stranieri presenti nella scuola.

3. Svolgimento di servizi interni valutati idonei dagli organismi competenti (servizi di riordino di ambienti comuni, pulizia e razionalizzazione degli spazi comuni, ecc.)

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE IN MATERIA DI SANZIONI

Art. 41 Rientra nei doveri della scuola sviluppare un proficuo rapporto con le famiglie degli allievi. Ciò trova attuazione anche in ordine alla irrogazione delle sanzioni disciplinari. Laddove si verificano casi che impongono tale dovere la scuola si servirà di tutti gli strumenti idonei:

- Convocazione dei genitori;
- Accompagnamento degli allievi da parte degli stessi;
- Invio di corrispondenza, in casi di particolare gravità anche a mezzo raccomandata con tassa a carico del destinatario, per far sì che la comunicazione raggiunga la massima efficacia. Solo in caso di volontà di effetto contrario, comunicata con atto formale da parte dei genitori, la scuola si asterrà dal dovere della comunicazione.

ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI

Art. 42 Tutti gli alunni sottoposti a procedimento disciplinare hanno diritto alla difesa, ricorrendo, entro quindici giorni dalla irrogazione, ad un organo di garanzia interno alla scuola così costituito:

- Dirigente Scolastico - Presidente
- Un docente titolare e uno supplente indicato dal Consiglio di Istituto
- Un rappresentante degli studenti eletto dagli studenti e un membro supplente indicati dal C. d. I.
- Un rappresentante dei genitori eletto dai genitori e un membro supplente indicati dal C.d.I.
- Durata in carica tre anni

FUNZIONAMENTO

Art. 43 Le delibere possono essere assunte a maggioranza dai membri effettivamente partecipanti alla seduta.

L'astensione non influisce sul conteggio dei voti.

L'Organo di garanzia decide anche sulla corretta applicazione del Regolamento.

DISCIPLINA DEGLI STATI DI AGITAZIONE

Art. 44 L'assenza collettiva degli studenti dalle lezioni non è contemplata nell'ordinamento scolastico, per cui ha carattere di infrazione disciplinare e come tale è sanzionata secondo le norme previste nel presente regolamento.

I promotori di assenze collettive "pretestuose" o coloro che impediscono l'accesso alle classi degli studenti che non intendono partecipare all'assenza collettiva sono oggetti di

sanzione disciplinare, oltre alla denuncia alla P.A. per atteggiamenti di minacce o offesa ai diritti costituzionali.

Gli studenti faranno valere i propri diritti e le proprie rivendicazioni attraverso i canali democratici delle assemblee d' istituto o di classe oppure attraverso la serena e costruttiva discussione con i docenti e questi con il Dirigente scolastico a seconda della materia, attraverso i propri rappresentanti.

Eventuali adesioni a manifestazioni organizzate a carattere nazionale, dovranno essere notificate al Dirigente con largo anticipo, almeno 7 giorni prima, e compatibilmente con i tempi, dovrà essere richiesta dal Comitato Studentesco apposita assemblea durante la quale sarà discussa e quindi sottoposta a votazione la mozione di adesione libera alla manifestazione. Non possono essere attivate più di 2 manifestazioni in un anno.

Anche una sola assenza per adesione ed astensione collettiva non riconosciuta dal Dirigente è assenza ingiustificata e quindi sanzionata.-

CAPO VI

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 45 Viaggi di istruzione e visite guidate

1. I viaggi d'istruzione sono iniziative finalizzate a integrare il percorso formativo dell'indirizzo di studio. Essi vanno, pertanto, programmati dai docenti del Consiglio di Classe, discussi e approvati in sede di programmazione didattica, all'inizio dell'anno scolastico, **nell'ambito della proposta quinquennale delle attività extrascolastiche. Per le classi terze e quarte del liceo classico e liceo scientifico, qualora se ne verifichi la fattibilità, la destinazione del viaggio di istruzione potrebbe coincidere con la sede dell'alternanza scuola – lavoro.**
2. I docenti accompagnatori devono far parte, tranne casi d'impedimento, dei Consigli delle classi a cui è destinata l'iniziativa (almeno uno per classe).
3. I promotori dei viaggi d'istruzione devono attivarsi per favorire accorpamenti di classi al fine di evitare un'eccessiva frantumazione delle iniziative e permettere un contenimento della spesa.
4. Ai viaggi d'istruzione devono partecipare:
almeno i 2/3 degli alunni d'ogni singola classe partecipante. In casi eccezionali è possibile derogare a questo limite; in ogni caso la partecipazione non deve essere inferiore al 50% a iniziative di particolare aspetto didattico e per progetti specifici, previa delibera del Consiglio di classe, è consentita la partecipazione di un numero limitato di alunni, anche appartenenti a più classi.
5. Il Consiglio di classe può proporre di escludere, dalla partecipazione alle visite guidate o ai viaggi d'istruzione, gli allievi/e non meritevoli per profitto e per il comportamento e, comunque, gli allievi sanzionati.
6. **Il Regolamento di Istituto ha efficacia anche durante i viaggi di istruzione perché parte integrante dell'attività didattica.**

CAPO VII

I DOCENTI

Art. 46 Gli insegnanti sono tenuti al rigoroso rispetto del Regolamento e delle norme vigenti. In particolare, i docenti che impartiscono la prima ora di lezione della giornata devono trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni anche per provvedere alle eventuali giustificazioni degli studenti assenti.

Ogni docente ha il dovere:

- a) nell'ambito dell'orario di cattedra e di quanto stabilito nell'orario settimanale delle lezioni, di essere a disposizione della Presidenza per supplenze e per qualsiasi attività connessa alla funzione docente;
- b) di essere a disposizione dei genitori per colloqui attinenti al profitto e al comportamento degli studenti;
- c) nel rispetto delle disposizioni vigenti e del contratto di lavoro, di partecipare a tutte le riunioni degli organi e delle commissioni di cui è membro e a prestare la sua opera per attività organizzate dal Collegio dei docenti o dal Consiglio d'istituto, oltre a quelle di aggiornamento e formazione organizzate da altri Enti o Associazioni.-

Art. 47 Ogni insegnante ha il dovere, all'inizio di ogni anno scolastico, di contribuire alla elaborazione del P.T.O.F. e della programmazione didattica in seno al Collegio dei docenti; di contribuire alla programmazione didattica in seno ai Consigli di classe.

Art. 48 **Gli insegnanti hanno l'obbligo di usare regolarmente e correttamente il registro elettronico di classe. Ogni insegnante è tenuto alla consultazione della propria casella di posta elettronica per prendere visione di tutte le comunicazioni.** Eventuali convocazioni pomeridiane o richieste soggette a scadenze devono essere comunicate di norma, con cinque giorni di anticipo; in caso contrario il Dirigente è tenuto ad annotare l'urgenza.

Art. 49 Gli insegnanti che hanno lezione durante lo svolgimento delle assemblee studentesche sono tenuti a rimanere in Istituto per tutto il loro orario di servizio, a disposizione degli studenti che non partecipano alle assemblee o per collaborare al buon andamento di essa.

Art. 50 In caso di assenza collettiva degli studenti gli insegnanti sono tenuti a rimanere in Istituto a disposizione degli allievi presenti fino al completamento dell'orario di servizio giornaliero a meno che il Preside non disponga diversamente il servizio sempre in rapporto alle ore di servizio previste per quel giorno.

Art. 51 Il personale della scuola non può esercitare altro lavoro al di fuori dell'attività didattica e di servizio prevista dal contratto. Tuttavia, in base a norme vigenti, il Dirigente, in deroga a detto principio, può autorizzare, anno per anno, a chi ne faccia esplicita richiesta, l'esercizio delle libere professioni che non comportino pregiudizio all'assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che siano compatibili con l'orario d'insegnamento e di servizio.

Art. 52 I docenti sono tenuti a sostituire i colleghi assenti nel rispetto delle norme vigenti. Le ore di supplenza eccedenti le diciotto ore sono retribuite secondo le disposizioni di legge. Le supplenze, siano esse retribuite o meno, saranno assegnate preliminarmente ai docenti con obbligo di completamento fino alle diciotto ore di servizio, successivamente secondo un quadro orario appositamente predisposto, esse saranno assegnate prioritariamente ai docenti di classe, poi ai docenti della stessa disciplina di classi diverse e infine ad altri docenti a disposizione. In caso di copresenza il docente assente sarà sostituito solo con il docente a disposizione della stessa area disciplinare. E' ammesso per finalità didattiche, in via eccezionale lo scambio di ore tra i colleghi della stessa classe: tale scambio deve essere autorizzato dal Dirigente.

Art. 53 E' fatto divieto di utilizzare i cellulari durante le attività di insegnamento e apprendimento, come previsto dalla circolare ministeriale n° 362 del 25.08.1998.

Art. 54 I docenti hanno diritto di riunirsi in assemblea secondo le disposizioni vigenti. Devono essere riservati appositi spazi per comunicazioni sindacali o che interessino la categoria. Alle assemblee o altre iniziative del personale docente possono essere invitati esponenti delle organizzazioni sindacali e politiche, personalità della cultura, colleghi di altri Istituti, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 55 E' dovere dell'insegnante dare tempestiva comunicazione dell'assenza al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori, seguendo le norme vigenti. Tutte le assenze devono essere debitamente documentate. I congedi sono fruibili secondo le modalità previste dal CCNC e CCNI. Il personale che si assenta dalla scuola a qualsiasi titolo è tenuto a comunicare tempestivamente al seguente n° di telefono 0973/823966-Ufficio Personale-durata, motivo dell'assenza e recapito per eventuali accertamenti di rito. La pratica dei congedi va perfezionata, sempre per iscritto, nel più breve tempo possibile su apposita modulistica preparata dalla scuola. I congedi per ferie e permessi brevi vanno richiesti con anticipo (almeno 3 giorni prima) e vanno fruiti solo dopo assenso scritto del Dirigente scolastico. Detto congedo va richiesto in apposito modulo compilato in ogni sua parte.

Art. 56 Il P.A.A. è predisposto dal Preside e deliberato dal Collegio dei Docenti ai sensi del C.C.N.L. e C.C.N.I. 99.-

CAPO VIII

PERSONALE A.T.A.

Art. 57 Per l'orario di lavoro, per la definizione delle funzioni, dei profili professionali e delle tipologie del rapporto di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si fa specifico riferimento al C.C.N.L. in vigore, al Piano di lavoro del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi approvato dal Dirigente Scolastico nonché alla contrattazione di istituto.

Art. 58 I doveri del personale ATA sono descritti dal C.C.N.L. In particolare per i collaboratori scolastici si precisano i seguenti compiti:

- sorveglianza degli alunni nelle classi, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche;
- custodia e sorveglianza degli ingressi;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti e degli arredi;
- mansioni di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento di suppellettili;
- attività inerenti la piccola manutenzione dei beni mobili ed immobili, giardinaggio e simili.
- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap negli spostamenti, all'uso di servizi igienici e per l'igiene personale.

Nella vigilanza degli alunni, il personale ATA deve inoltre aver cura di:

- non consentire agli studenti la sosta, oltre il necessario, nei corridoi;
- non permettere agli studenti l'utilizzo dei servizi igienici prima del termine della seconda ora, salvo i casi eccezionali che i docenti valuteranno con il loro buon senso;
- accompagnare, nel caso di arrivo in ritardo, gli studenti ed i loro accompagnatori presso l'ufficio segreteria alunni.

Art. 59 Per il personale A.T.A, le attività aggiuntive, così come precisa il CCNL in vigore, consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative connesse al miglioramento dell'organizzazione e della funzionalità dei servizi o alla realizzazione di ogni attività deliberata nell'ambito del PTOF.

Pertanto, a titolo esemplificativo e non esecutivo, tali attività possono consistere in :

- elaborazione di progetti volti a migliorare il funzionamento organizzativo, amministrativo e tecnico dell'Istituto;
- prestazioni che si rendano necessarie per garantire l'ordinario funzionamento dell'istituto;
- prestazioni per fronteggiare esigenze straordinarie;
- prestazioni conseguenti alle assenze di personale e in attesa della loro sostituzione.

Le attività incentivabili del personale ATA, salvo la funzione docente, sono stabilite nell'art. 88 del CCNL del 29/11/2007. L'attribuzione è effettuata dal D.S. sulla scorta del piano delle attività formulato dal DSGA e secondo criteri e compensi definiti nella contrattazione d'istituto.

Art. 60 Incarichi specifici e posizioni economiche area B e A

Al personale ATA – area B e A - sono attribuiti incarichi che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, ovvero compiti di particolare responsabilità, rischi o disagio necessari per la realizzazione del P.O.F. con particolare riferimento a quelli indicati al comma 3 art. 50 CCNL del 29/11/2007. L'attribuzione è effettuata dal D.S. sulla scorta del piano delle attività formulato dal DSGA, e secondo modalità, criteri e compensi definiti nella contrattazione d'istituto.

Art. 61 Le assenze per malattia, i giorni di permesso e i permessi brevi del personale ATA sono regolati con il medesimo regime del personale docente, precisando, tuttavia, che per i permessi brevi del personale ATA il limite è elevato a 36 ore per anno scolastico.

CAPO IX

I GENITORI

Art. 62 Le famiglie collaborano fattivamente a raggiungere le finalità formative della scuola, sia attraverso gli organi elettivi previsti dai decreti delegati, sia fornendo che ricevendo informazioni sulle vicende scolastiche dei figli.

Pertanto:

- ritirano, custodiscono il libretto e depositano la firma per la giustificazione delle assenze,
- prendono visione del Regolamento e si adoperano concretamente per la sua attuazione, in particolare per quanto riguarda ritardi, uscite anticipate, assenze collettive.
- prendono contatto periodicamente con la scuola indipendentemente dalle iniziative che la Presidenza assumerà in caso di problemi o ostacoli da rimuovere;
- possono segnalare alla presidenza, in qualsiasi momento, situazioni che sfuggono all'ordinaria amministrazione o che richiedono interventi particolari;
- oltre ai canali ufficiali previsti dai decreti delegati, possono contare sulla disponibilità della scuola a favorire incontri collettivi con altre famiglie e con i docenti, purché in orario non coincidente con quello delle lezioni.
- condividono e sottoscrivono il PEC (Patto Educativo di Corresponsabilità).

INDICE

CAPO I	Principi generali	(Art.1-4)	pag.	1
CAPO II	Il capo d'istituto e gli organi collegiali	(Art.5-14)	pag.	2
CAPO III	Gli studenti	(Art.15-36)	pag.	3
CAPO IV	Sanzioni disciplinari e organi irroganti	(Art.37-38)	pag.	9
CAPO V	Relazione fra gravità del comportamento e sanzioni	(Art.39-44)	pag.	11
CAPO VI	Viaggi d'istruzione – visite guidate	(Art.45)	pag.	15
CAPO VII	I docenti	(Art.46-56)	pag.	16
CAPO VIII	Personale A.T.A.	(Art. 57-61)	pag.	17
CAPO IX	I genitori	(Art. 62)	pag.	19